



COMUNE di TURRI

(Provincia del Sud Sardegna)

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 04/11/2021 – "Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) con applicazione quota avanzo vincolato economie anni precedenti".

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **cinque** del mese di **novembre** alle ore **12:30**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **25 del 27/11/2018** per il triennio dicembre **2018/2021**, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in **SARDARA (SU)** nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

RICEVUTA

via e-mail ordinaria in data **04/11/2021** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto con i relativi allegati contabili,

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **22 del 19/11/2020** è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S) per il triennio **2021/2023**;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **7 del 23/03/2021** è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P.S. per il periodo **2021/2023**;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **8 del 23/03/2021** è stato approvato il bilancio di previsione finanziario **2021/2023**, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. **39 del 18/05/2021** è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000), ratificata con deliberazione dell'organo consiliare n. **9 del 29/06/2021** – variazione n. 1;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. **43 del 10/06/2021** è stata adottata la variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000) – variazione n. 2;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **18 del 27/07/2021** stata approvata la variazione di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e stato di attuazione dei programmi - variazione n. 3;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **19 del 27/07/2021** è stata approvata la variazione al bilancio 2021/2023 con applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2020 (art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) – variazione 4;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **15 del 01/07/2021** è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, da cui si desume un risultato di amministrazione al 31/12/2020 di € **1.894.077,74**, così suddiviso:

1. parte accantonata	€	54.657,12;
2. parte vincolata	€	428.707,33;

3. parte destinata agli investimenti	€	238.403,55;
4. parte disponibile	€	1.172.309,74;
5. totale complessivo	€	<u>1.894.077,74.</u>

- alla data della presente proposta di deliberazione risultano applicate all'esercizio 2021 quote dell'avanzo di amministrazione 2020 per l'importo complessivo di € **770.841,23**,

ESAMINATI

- la proposta di variazione del bilancio di previsione 2021/2023 sopra richiamata, che prevede variazioni in termini di competenza e di cassa per l'anno in corso e di sola competenza per gli anni 2022 e 2023;
- i prospetti contabili da cui si desume che l'Amministrazione intende applicare una quota dell'avanzo di amministrazione 2020 - *parte vincolata* - relativo alle economie di anni precedenti, per l'importo totale di € **43.860,15**;
- l'elaborato contabile allegato alla stessa proposta di variazione, predisposta dall'ufficio finanziario, recante il dettaglio delle variazioni da effettuare, le cui risultanze complessive sono di seguito riassunte, distinguendole per anno, maggiori e/o minori entrate/spese in conto competenza:



2021	IMPORTI/COMPETENZA
Minori spese (programmi)	8.526,53
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	55.636,47
Avanzo di amministrazione	43.860,15
TOTALE POSITIVI	108.023,15
Minori entrate (tipologie)	398,51
Maggiori spese (programmi)	107.624,64
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	108.023,15

2022	IMPORTI/COMPETENZA
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	0,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	890,18
TOTALE POSITIVI	890,18
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	890,18
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	890,18

2023	IMPORTI/COMPETENZA
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	0,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	890,18
TOTALE POSITIVI	890,18
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	890,18
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	890,18

VISTO CHE

l'articolo 239, primo comma, lettera b), punto 2) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che l'organo di revisione, tra le proprie funzioni, renda pareri obbligatori in materia di **"proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio"**,

RICHIAMATO

l'articolo 187 del T.U.E.L. che testualmente recita:

comma 1 *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia*

esigibilità."

- **3-ter** "Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse".

ACCERTATO CHE

- la presente proposta di deliberazione risponde al dettato dell'articolo **175, comma 4**, del D.Lgs. n. 267/2000, che recita testualmente: "Ai sensi dell'articolo **42** le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";
- la seguente variazione al bilancio rientra, pertanto, nelle previsioni di cui all'articolo 175, comma 4, del T.U.E.L. e che conseguentemente l'organo deputato alla sua adozione (entro il termine del 30/11/2021) è individuato nella Giunta Municipale, salvo ratifica del Consiglio Comunale, il quale ha anche competenza nelle relative variazioni di cassa;
- l'urgenza appare adeguatamente motivata;
- ai sensi dei nuovi Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali pubblicati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il parere dell'organo di revisione deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio adottata dalla Giunta per motivi d'urgenza,

RILEVATO CHE

la variazione al bilancio di previsione 2021/2023 oggetto di deliberazione:

- ✓ è resa necessaria per le motivazioni espresse nella premessa della presente proposta di deliberazione;
- ✓ utilizza risorse delle quali è stata verificata la disponibilità;
- ✓ consente di realizzare più efficacemente gli interventi ai quali le stesse si riferiscono e risultano coerenti con le previsioni del D.U.P.S. 2021/2023;
- ✓ assolve a quanto stabilito dall'articolo 175 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in quanto garantisce il mantenimento del pareggio finanziario e la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2021/2023, come risulta dal prospetto allegato alla proposta di deliberazione stessa, di cui costituisce parte integrale e sostanziale;
- ✓ assicura gli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
- ✓ assicura il rispetto dell'articolo 193, comma 1, che dispone quanto segue: "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. **162, comma 6**";
- ✓ assicura una cassa non negativa,

RISCONTRATO CHE

l'elaborato contabile riporta, per ciascuna entrata (*titolo e tipologia*) e per ciascuna spesa (*missione, programma e titolo*):

- le previsioni aggiornate alla precedente deliberazione;
- l'importo della variazione (*aumento/diminuzione*);
- le previsioni aggiornate alla deliberazione in oggetto,

ACCERTATO

altresi, che su detta proposta di deliberazione risultano favorevolmente espressi, dal Responsabile del Servizio Finanziario, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dagli articoli 49, 147 e 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

RITENUTO

pertanto, che l'adozione delle variazioni da deliberare sono conformi alla normativa in vigore e corrispondono ad effettive necessità di gestione del bilancio 2021/2023 e delle attività dell'ente,

VISTI

1. lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **32 del 12/12/2002**;
2. il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **2 del 16/02/2016**;
3. il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 175;
4. il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni,

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. **69 del 04/11/2021** – *"Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) con applicazione quota avanzo vincolato economie anni precedenti"*, come dettagliata nell'allegato contabile predisposto dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ravvisando la congruità, la coerenza ed attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio 2021/2023 dopo la variazione in oggetto, per la parte contabile di propria competenza.

Il presente verbale viene chiuso alle ore **13:35**.

Il Revisore Unico dei Conti

Firmato CADDEO Dott. Roberto 05/11/2021